

In Montesilvano, il 22 MAGGIO 2012

Premessa

Il settore delle costruzioni è tra quelli che più hanno pagato in termini occupazionali, sociali ed economici il perdurare della crisi. Le realtà imprenditoriali e le maestranze, continuano progressivamente a ridursi, per una situazione assai negativa, che affonda le sue radici dal 2007. Gli andamenti dei principali indicatori economici descrivono una crisi generalizzata di tutta la filiera delle costruzioni, con una forte riduzione degli investimenti pubblici e privati, ad eccezione delle ricostruzioni post sisma che, ad oggi, non essendo ancora stata avviata la cosiddetta ricostruzione pesante, non ha prodotto quegli effetti positivi per il rilancio del settore soprattutto con il limitato coinvolgimento delle PMI del territorio. Nella crisi, si acuiscono i fenomeni di diffusa illegalità e di sleale concorrenza, con una notevole percentuale di lavoratori impiegati irregolarmente senza le fondamentali prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le imprese di costruzioni, inoltre, si trovano strette in una vera e propria morsa dal punto di vista finanziario.

Da una parte, infatti, le Pubbliche Amministrazioni continuano nel non adempiere ai propri obblighi contrattuali, a causa del Patto di Stabilità Interno che pone loro dei vincoli, dall'altra c'è la stretta creditizia operata dalle banche che sta bloccando l'operatività delle imprese perché non vengono rese disponibili le risorse necessarie per finanziare i programmi di investimento o vengono concessi a condizioni insostenibili. Il fenomeno in esame si riflette negativamente con pesanti oneri amministrativi e finanziari sulle imprese ed, in particolare, su quelle di piccole e medie dimensioni; la dilatazione dei tempi per ottenere i pagamenti dalle amministrazioni pubbliche rischia, in sostanza, di mettere in ginocchio le aziende al punto da determinarne il collasso per carenza di liquidità, mettendo in serio pericolo migliaia di posti di lavoro. Inoltre il ritardo nei pagamenti impedisce la programmazione aziendale, limitando la capacità di crescita delle aziende di piccola dimensione, costituendo, dunque, un serio ostacolo allo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio.

In questa situazione, necessita sempre di più una visione d'intenti che affronti unitariamente i problemi strutturali che affliggono il settore. la contrattazione territoriale, pertanto costituisce un fondamentale momento di elaborazione di strumenti e azioni per il settore.

Il rilancio ecosostenibile del settore delle costruzioni, l'avvio in tempi rapidissimi della ricostruzione post sisma e la prevenzione dei dissesti idrogeologici, rappresentano il volano per affrontare la ripresa di un territorio (che è caratterizzato dalla presenza di Parchi e bellezze naturali di notevole interesse turistico, obiettivi pubblici primari da perseguire per determinare un cambiamento di rotta ed innescare la ripresa dello sviluppo dell'Abruzzo).

Le parti condividono l'obiettivo primario di perseguire con tenacia e decisione i principi della legalità, trasparenza, leale concorrenzialità e attenzione al territorio, per la tutela del lavoro e della parte sana del tessuto imprenditoriale delle costruzioni.

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
EDILI PICCOLA INDUSTRIA
ABRUZZO**

Per quanto convenuto in premessa, le Parti rappresentate da:

API EDIL ABRUZZO, rappresentato dal Presidente Lucio Sabatini e dai Consiglieri Marco Alessiani e Mario Palumbo; assistiti da: Ernesto Petricca, Marco Medori, Manuele D'Alessandro, Alfonso Savini,;

ed, in ordine alfabetico,

la Federazione Nazionale Edili, Affini e Legno - Fe.N.E.A.L. UIL - Abruzzo, rappresentata dal Segretario Regionale, Sig. Giovanni Panza, Louis Panza e Luigi Di Donato, Walter Paciocco, Giovanni Signorile;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. CISL - ABRUZZO, rappresentata dal Segretario Regionale, Sig. Lucio Girinelli e da una delegazione composta dai Sigg.ri Nicolino De Flaviis, Pietro Di Natale, Gianfranco Reale e Giancarlo De Sanctis;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. CGIL - Abruzzo, rappresentata dal Segretario Regionale Silvio Amicucci e da Dovi Aloumon, Massimo Di Giovanni, Lamberto Vespasiano, Angelo Di Cesare e Cristian Barone, Angelo Baron viene stipulato il presente Contratto Integrativo Regionale, integrativo del Contratto Nazionale per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini, stipulato in Roma in data 12/05/2010, da valere per il territorio della regione Abruzzo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL 12/05/2010.

Stipulano il seguente contratto integrativo:

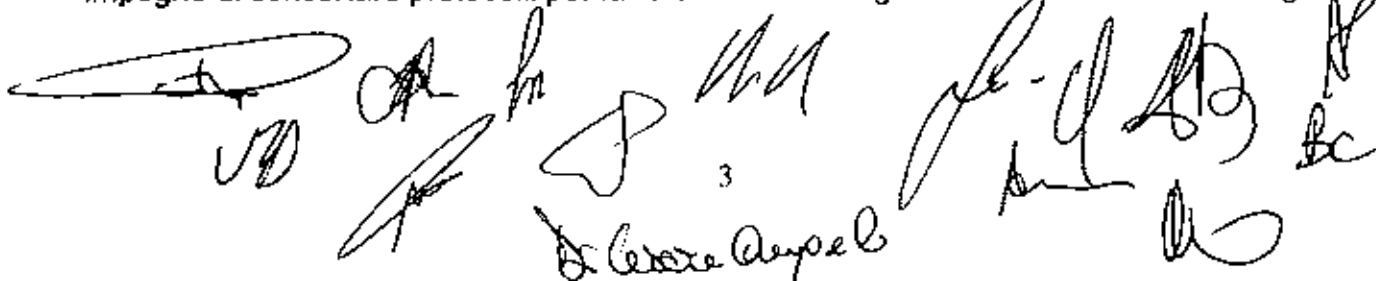
Art. 1 - Relazioni Industriali

Le parti definiscono le relazioni industriali elemento essenziale per la gestione e il governo del settore.

Gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo almeno ogni anno sono essenzialmente costituiti da:

1. Andamento ciclico del settore – investimenti pubblici e privati
2. Flussi occupazionali
3. Ricostruzione post sisma
4. Formazione
5. Contrasto all'illegalità ed alla sleale concorrenza
6. Sicurezza nei luoghi di lavoro
7. Poli d'innovazione e reti d'impresa

Le Parti ritengono che per contrastare, con efficacia, il sommerso e le illegalità, è necessario ricercare il confronto e la collaborazione continua tra EE.LL., Enti di controllo, Enti Bilaterali e Parti Sociali, coordinato dalla Prefettura. Le parti si danno altresì il reciproco impegno di concertare protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro e Protocolli di legalità.



3

Angelo Baron

Art. 2 - Osservatorio di settore

Le parti concordano sull'opportunità di dotare il settore delle costruzioni di strumenti che consentano la previsione, lo studio e la programmazione d'interventi utili per lo sviluppo del settore.

In tale ottica, si ritiene utile avviare un'azione di costante monitoraggio concernente gli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati, per consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto nei luoghi di lavoro e per adottare iniziative atte a prevenire il fenomeno del lavoro nero ed irregolare nonché per promuovere l'osservanza delle misure di sicurezza nei cantieri edili.

A tal fine le parti decidono di promuovere presso l'Edilcassa Abruzzo, coinvolgendo tutti i soggetti interessati (Prefetture, INPS, INAIL, EE.LL.) un Osservatorio Regionale degli appalti pubblici e privati.

L'Osservatorio dovrà fornire un adeguato supporto conoscitivo alle parti contraenti, seguendo l'intero iter burocratico e realizzativo delle opere, in modo da consentire di disporre tutti gli elementi informativi.

L'Osservatorio dovrà permettere di individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

L'Edilcassa, al fine di attuare l'Osservatorio, impiegherà l'attuale gestionale, visionabile costantemente dalle Parti firmatarie il presente contratto.

Art. 3 - Rappresentanze Sindacali

Le OO.SS. possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie - RSU - , nelle aziende con un organico superiore a 15 dipendenti. Le modalità di costituzione ed il funzionamento sono disciplinati secondo l'art. 104 del CCNL 01/07/2008.

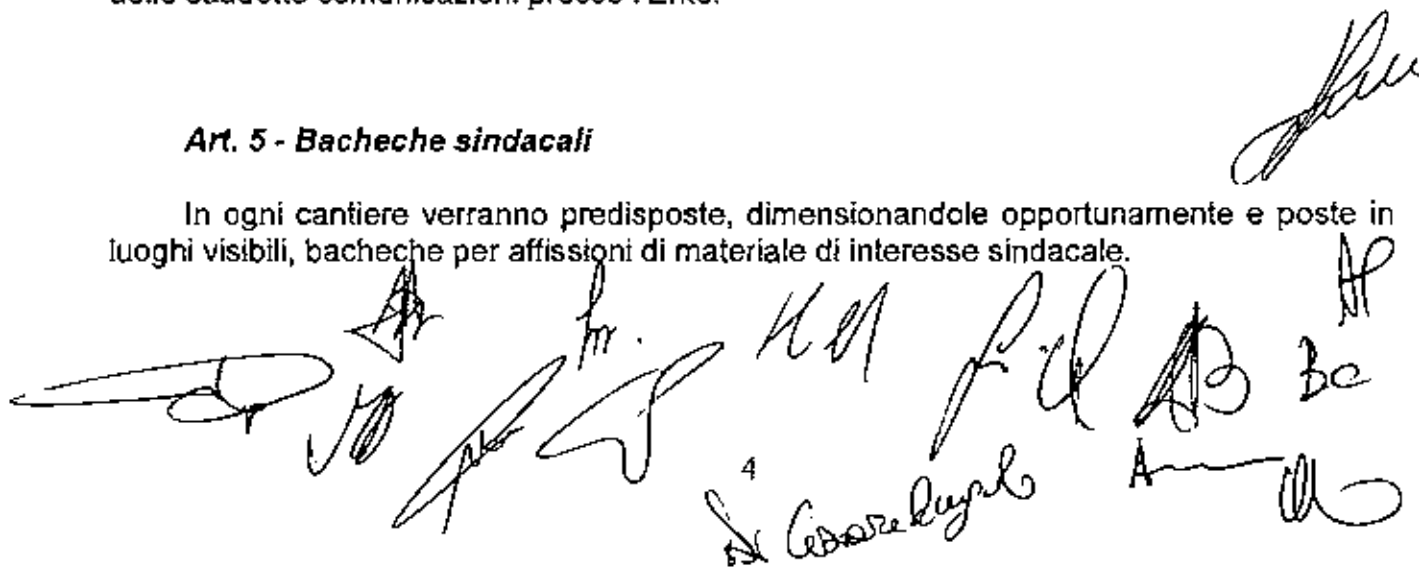
Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali unitari, si procederà, all'elezione del delegato di cantiere in applicazione dell'art. 19 L. 20/5/77 n. 300 "Statuto dei lavoratori".

Art. 4 - Informazioni EDILCASSA

L'EDILCASSA ABRUZZO, è tenuta ad inviare le comunicazioni relative alle contribuzioni dei lavoratori alla Banca dati Nazionale (B.N.I.) istituita dal CNCE. I lavoratori interessati e/o ai rappresentanti sindacali potranno avere ampia informazione anche scritta delle suddette comunicazioni presso l'Ente.

Art. 5 - Bacheche sindacali

In ogni cantiere verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale.



A collection of handwritten signatures in black ink, likely representing the various parties (unions, employers, etc.) who signed the agreement. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner. Some are more legible than others, but they all appear to be official signatures.

Art. 6 - Appalto

Le parti considerano centrale ed insostituibile la funzione dell'industria delle costruzioni nell'ambito di una trasformazione ed ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali e degli assetti del territorio e dei centri urbani. Tanto premesso ritengono essenziale che le procedure di affidamento dei lavori privilegino le imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi, garantiscono l'organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta dell'opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Stazioni appaltanti ed imprese, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenute a far sì che si determinino, in ogni caso, il rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali, di quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti all'EDILCASSA ABRUZZO; ciò per favorire la crescita di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, della specializzazione e della organizzazione, contribuendo così ad emarginare ogni forma di lavoro spurio ed ad eliminare quei subappalti che non hanno giustificazione sul piano tecnologico e specialistico.

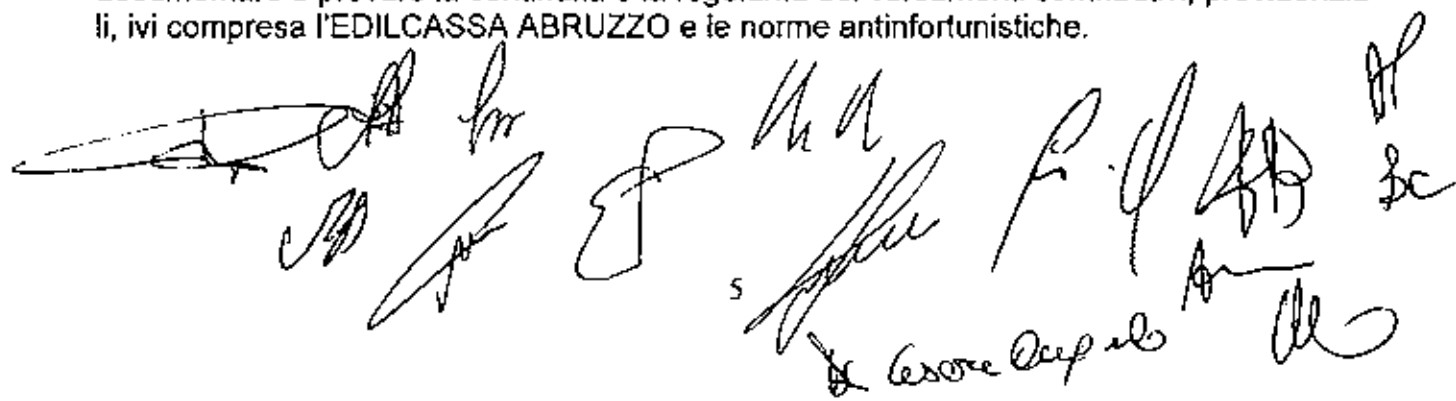
Art. 7 - Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese

Laddove in un appalto pubblico o privato, interviene un consorzio di imprese, o associazione temporanea di imprese, le imprese che compongono il Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese devono obbligatoriamente documentare di essere in regola, oltre che con i versamenti previdenziali di legge, con l'applicazione del CCNL e CCIRL e con la effettiva iscrizione ed i versamenti all'EDILCASSA ABRUZZO per tutti i lavoratori dipendenti. Il consorzio o l'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo di legge e contrattuale, e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 8 - Subappalto

L'impresa che ricorre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, ad imprese subappaltatrici, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione all'EDILCASSA ABRUZZO che procederà ad effettuare relazioni trimestrali alle parti costituenti. L'impresa appaltatrice deve garantire il pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro a qualsiasi livello ed a qualsiasi titolo, ivi compresi i versamenti all'EDILCASSA ABRUZZO nonché le norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Le stesse debbono aver svolto lavori attinenti la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed un'adeguata organizzazione tecnica. L'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso proporzionato ai lavori ed alle opere da subappaltare. Le imprese subappaltatrici dovranno documentare e provare la continuità e la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, ivi compresa l'EDILCASSA ABRUZZO e le norme antinfortunistiche.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials and smaller signatures on the right, some of which are crossed out or modified.

Art. 9 - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (C.P.T.), costituisce lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l'attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore del settore edile nonché il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso il servizio di consulenza e l'assistenza alle imprese.

Le Parti riconoscono quindi l'istituzione del Tecnico per la sicurezza nell'ambito dell'EDILFORMAS.

Art. 10 - Contrattazione d'Anticipo

Le parti convengono sull'opportunità che per i cantieri di opere pubbliche anche in concessione relativi a lavori d'importo superiore a 7 milioni di €, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatrici definiscano un accordo quadro prima dell'apertura del cantiere.

Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all'ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dall'Edilformas eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell'opera. Tali accordi potranno riguardare anche le opere già aggiudicate ed avviate.

Art. 11 - Badge

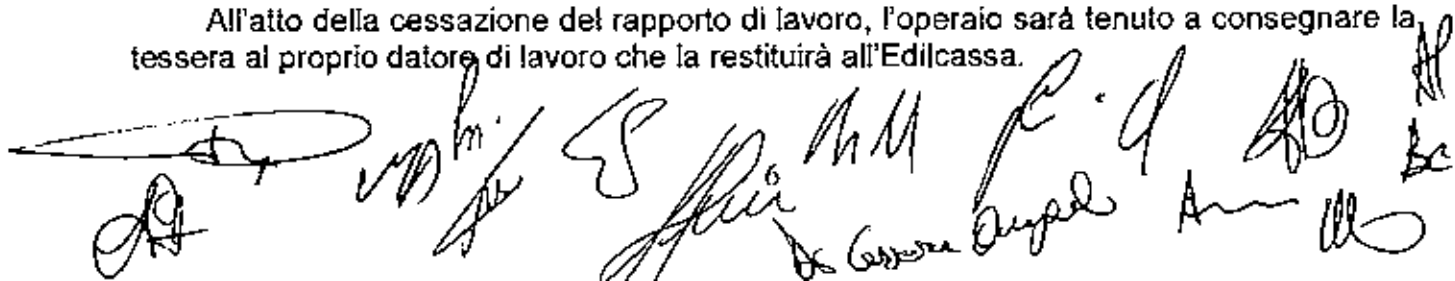
Le parti prendono atto che le recenti normative nazionali in materia di regolarità negli appalti e nei subappalti hanno imposto sia al committente e sia all'impresa esecutrice principali nuovi oneri e responsabilità legati alle verifiche del corretto operato dei propri appaltatori e subappaltatori in relazione agli obblighi retributivi, contributivi e fiscali per i loro dipendenti.

Per agevolare le imprese nelle necessarie verifiche volte a evitare le sanzioni di legge nonché a limitare il rischio di responsabilità solidale nei confronti dei propri subappaltatori, con decorrenza 30/09/2012, la Edilcassa emetterà delle tessere di riconoscimento con fotografia relative agli operai ad essa iscritti.

La tessera dovrà riportare i dati anagrafici del lavoratore cui si riferisce, il numero di matricola d'iscrizione alla Edilcassa e la ragione sociale dell'impresa di cui questi è dipendente.

L'operaio sarà tenuto a conservare con cura la tessera e a esibirla in caso di richiesta da parte d'incaricati del committente, dell'appaltante o del subappaltante, nonché del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Qualora la tessera di riconoscimento vada smarrita o distrutta, l'operaio sarà tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che informerà del fatto l'Edilcassa al fine dell'emissione di un duplicato. Il Badge costituisce l'elemento di riconoscimento ai fini dell'accesso e uscita dai cantieri.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio sarà tenuto a consegnare la tessera al proprio datore di lavoro che la restituirà all'Edilcassa.

A series of handwritten signatures in black ink, likely representing the various parties (unions, employers, etc.) who signed the agreement. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.

Nel caso di smarrimento del badge ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dalla legge 20 maggio 1970 n.300, l'azienda può comminare come provvedimento disciplinare un multa come previsto dall'art.100 lettera c) del CCNL 01/07/2008

Art. 12 – Immigrati

Le Aziende concederanno parmessi retribuiti per il rinnovo di certificazioni quali il permesso di soggiorno.

Art. 13 - Salario di accesso al lavoro per le donne in edilizia

Al fine di favorire l'accesso al settore dell'edilizia delle donne nelle fasi di produzione diretta in cantiere si conviene di intervenire con contributo diretto alle imprese che provvederanno a tali assunzioni nella misura del 15% del salario globale di fatto per un periodo di tre mesi laddove le aziende si impegnino a garantire continuità occupazionale almeno per nove mesi. Tale contributo verrà erogato per il tramite dell'EDILCASSA ABRUZZO che comunicherà ad inizio anno alle aziende tale possibilità.

Art. 14 – Tossicodipendenze

L'impresa, ai fini di favorire il recupero ed il reinserimento nel settore dei lavoratori affetti da tossicodipendenze e che documentino di sottoporsi a terapie specifiche di riabilitazione, può concedere, su richiesta degli stessi e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità ad alcun effetto.

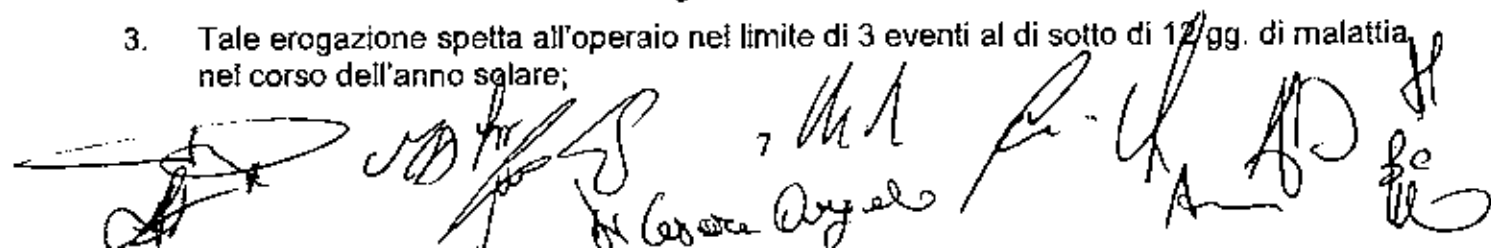
Il lavoratore che entro sette giorni consecutivi dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio verrà considerato dimissionario. L'impresa qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il lavoratore a riprendere immediatamente servizio.

L'impresa ha la facoltà di concedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Art. 15 - Carenza malattia

In caso di malattia, è riconosciuto al personale operaio e iscritto nei ruoli dell'Edilcassa Abruzzo, un trattamento economico per il 1°, 2° e 3° giorno lavorativi di malattia (escluse le domeniche e le festività) la cui misura e modalità di erogazione sono così definite:

1. Il trattamento è dovuto per tutti gli eventi purché debitamente certificati;
2. L'indennità, erogata dall'Impresa unitamente alla retribuzione del mese, è pari al 100% del trattamento economico giornaliero.
3. Tale erogazione spetta all'operaio nel limite di 3 eventi al di sotto di 12 gg. di malattia, nel corso dell'anno solare;



4. Il trattamento di malattia in questione erogata dall'Impresa, è rimborsata dall'Edilcassa sulla base di giusta domanda presentata dall'Impresa stessa. All'atto della liquidazione del rimborso l'Impresa beneficiaria deve essere in regola con i versamenti dovuti all'Edilcassa Abruzzo;

Art. 16 – Apprendistato

Attraverso i contratti di apprendistato, disciplinato con la riforma dettata dal D.lgs n°147 del 14/09/2011 – Testo Unico dell'apprendistato – ed eventuali sue modifiche, le aziende si impegnano ad agevolare, garantendolo, l'inserimento e la qualificazione delle risorse umane nel settore.

Nei limiti delle realtà di lavoro esistenti, nelle nuove assunzioni di personale le imprese riserveranno una quota agli apprendisti, privilegiando nella formazione il percorso formativo attuato dall'EDILFORMAS sia per l'apprendista che per il tutor aziendale.

Oltre ai percorsi formativi sopra indicati la formazione di inserimento di 16 ore si dovrà svolgere anche per coloro assunti con contratto di apprendistato.

Art. 17 - EDILFORMAS e Formazione, innovazione per la qualità delle imprese e del lavoro in edilizia

Le parti convengono sul grande valore della formazione per il rilancio del settore delle costruzioni attraverso il rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori e l'adeguamento delle capacità tecnico-operative delle imprese sia in relazione ai nuovi scenari della competizione sia rispetto alle esigenze concernenti la ricostruzione qualitativa e quantitativa post sisma.

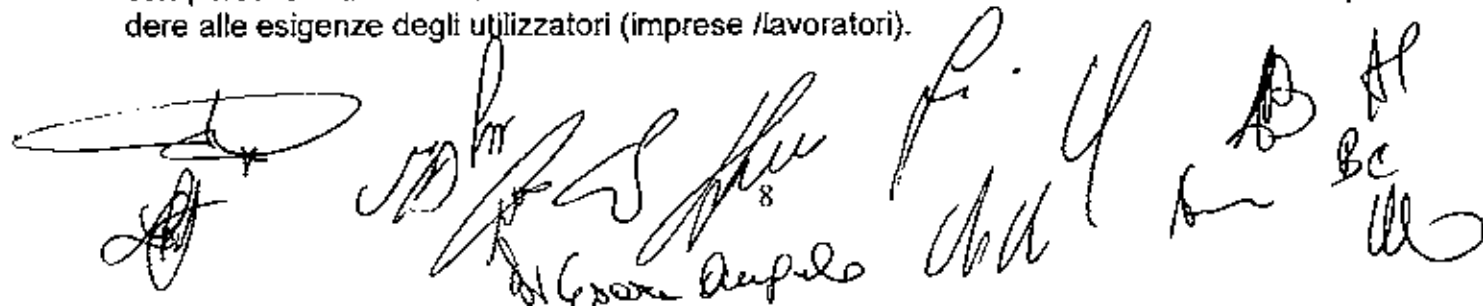
La qualificazione e la riqualificazione sono elementi essenziali per l'ingresso di nuovi lavoratori nonché la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal lavoro.

Tutte le imprese, al fine di incentivare l'avvicinamento dei giovani al settore dell'edilizia, nelle nuove assunzioni di personale, si potranno avvalere della BLEN e del portale BLEN.IT per l'incontro domanda-offerta di lavoro

L'innovazione organizzativa, di processo e di mercato, è la risposta per una maggiore competitività delle imprese alla crisi affinché si possano riposizionare nei nuovi scenari richiesti dal mercato. La sfida condivisa è nella qualità del prodotto coniugata alla tracciabilità dei materiali, nello sviluppo tecnologico, nell'eco sostenibilità e nuovi modelli di business.

A tal fine le parti, tramite il confronto continuo con il Polo Tecnologico Innovativo dell'edilizia e i dati forniti dall'Osservatorio di Settore, a seguito di verifica congiunta, daranno indirizzi all'Edilformas Abruzzo per la programmazione e predisposizione delle necessarie iniziative.

Le parti riconoscono nell' EDILFORMAS, con il suo eventuale accreditamento, reale ed effettiva consistenza ed incidenza strutturale alle attività di formazione strutturandosi con personale diretto e indiretto in modo tale da essere strettamente funzionale e rispondere alle esigenze degli utilizzatori (imprese /lavoratori).



Art. 18 - EDILCASSA

Con riferimento all' art. 36 del CCNL 12/05/2010 il contributo dovuto all'EDILCASSA ABRUZZO riportato nella tabella allegata è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell' art. 24 del CCNL 01/07/2008 del citato contratto nazionale (paga base, indennità territoriale e indennità di contingenza). La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dagli imprenditori sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga e versato all'EDILCASSA ABRUZZO unitamente alla parte di contributo a proprio carico. Le modalità di versamento del contributo di cui sopra sono stabilite dalla EDILCASSA stessa.

Le parti considerano determinante la funzione di servizio al sistema assunto dalla EDILCASSA ABRUZZO;.

Fermo restando il carattere individuale dell'adesione, la EDILCASSA ABRUZZO effettuerà campagne periodiche di sensibilizzazione tra i lavoratori per l'iscrizione degli stessi al Fondo di previdenza complementare, FONDAPI.

Al fine di incentivare la regolarità negli adempimenti relativi alle denunce mensili da parte delle imprese, è stabilita, a favore delle stesse, una riduzione dei contributi EDILCASSA ABRUZZO condizionata agli adempimenti previsti dal regolamento di cui all'allegato A.

In applicazione dell'allegato Q del CCNL 01/07/2008, le imprese aderenti al sistema ANIEM-CONFAPI con sede nella Regione Abruzzo, che operano in circoscrizioni territoriali nelle quali non è stata costituita una EDILCASSA, è data la possibilità di aderire ad EDILCASSE/CASSE EDILI partecipate da ANIEM-CONFAPI già costituite ed operanti in territori limitrofi.

Art.19 - Aliquote Edilcassa

Si concorda di effettuare le seguenti modifiche nella tabella di contribuzione:

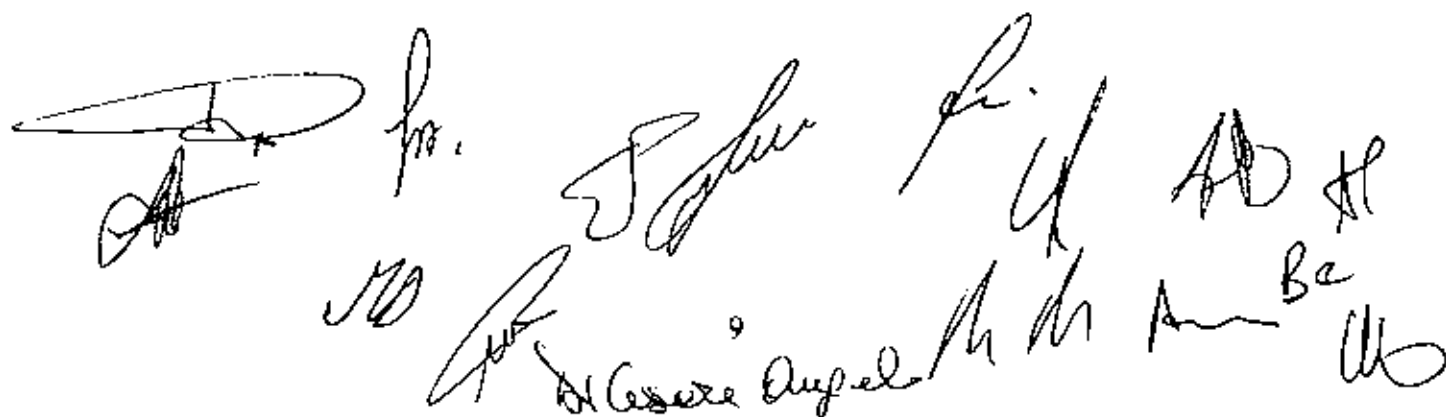
Riduzione contributo R.L.S.T. da 0,40 a 0,30; solo per il periodo 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2013 il contributo è dello 0,20;

Riduzione contributo indumenti da lavoro da 0,40 a 0,30;

Riduzione dei contributi a scopi mutualistici vari da 0,40 a 0,25 di cui 0,10 - fondo di solidarietà e 0,15 norma premiale e previdenza complementare.

Eliminazione del contributo dello 0,1 di oneri mutualizzati, accantonamento che verrà coperto dal capitolo Contributo Edilcassa".

Si precisa come le precedenti aliquote applicate per i capitoli suddetti erano eccessive rispetto all'effettiva spesa sostenuta dall'Ente.



NUOVA TABELLA EDILCASSA dal 01/06/2012 Al 31/12/2013		
Capitolo	% contribuzione	% a carico dei lavoratori
CONTRIBUTO E.A.	3	0,50
A.P.E.	2,7	
Q.A.C.P.	1,16	0,58
Q.A.C.N.	0,44	0,22
EDILFORMAS	0,7	
R.L.S.T.	0,2	
INDUMENTI	0,3	
CONTR.MUT.VARI	0,25	
LAVORI USURANTI	0,1	
TOTALE	8,85	

*dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2013 il contributo RLST è dello 0,20 conseguentemente in questo periodo il tot. della contribuzione Edilcassa è di 8,85;

Art. 20 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia

Con riferimento all' art. 18 del CCNL 01/07/08, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia, è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 01/07/08

La percentuale complessiva va imputata per il: 10,00% alla gratifica natalizia; 8,50% al trattamento economico per ferie.

L'importo della percentuale di cui sopra dovrà essere versato mensilmente dalle imprese all'EDILCASSA ABRUZZO, che successivamente provvederà a corrisponderla agli operai aventi diritto, secondo le norme contrattuali.

Art. 21 - Quota di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 37 del CCNL 01/07/08 le quote di adesione contrattuali, a carico del datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini, sono stabilite nelle misure indicate nella tabella contribuzione EDILCASSA allegata, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 01/07/08.

Le quote di adesione contrattuali a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e versate all'EDILCASSA ABRUZZO unitamente alla parte di contributo a proprio carico.

Art. 22 - Orario di lavoro

Con riferimento e ad integrazione dell'art. 5 del CCNL 01/07/08 si conviene che l'orario normale di lavoro, è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno.

L'orario normale contrattuale sarà ripartito su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all'art. 6 del CCNL 01/07/08 salvo che non vi sia un'applicazione assidua e continuativa, nel caso valgono le norme dell'art. 5 del predetto CCNL 01/07/08.

Resta fermo quant'altro previsto dall'art. 5 del CCNL 01/07/08 non in contrasto con il presente articolo.

Le Parti si impegnano inoltre a stipulare accordi aziendali nel caso di specifiche necessità inerenti la modifica del normale orario di lavoro. Nel caso siano stipulati accordi aziendali per le modifiche inerenti l'orario di lavoro le OO.SS. convocheranno l'Assemblea dei lavoratori in organico.

Art. 23 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

In conformità al CCNL del 12/05/10, l'elemento economico territoriale viene conglobato nel premio di produzione per gli impiegati e nell'indennità territoriale di settore per gli operai.

Di seguito vengono riportate le tabelle di sintesi:

IMPIEGATI (premio di produzione)

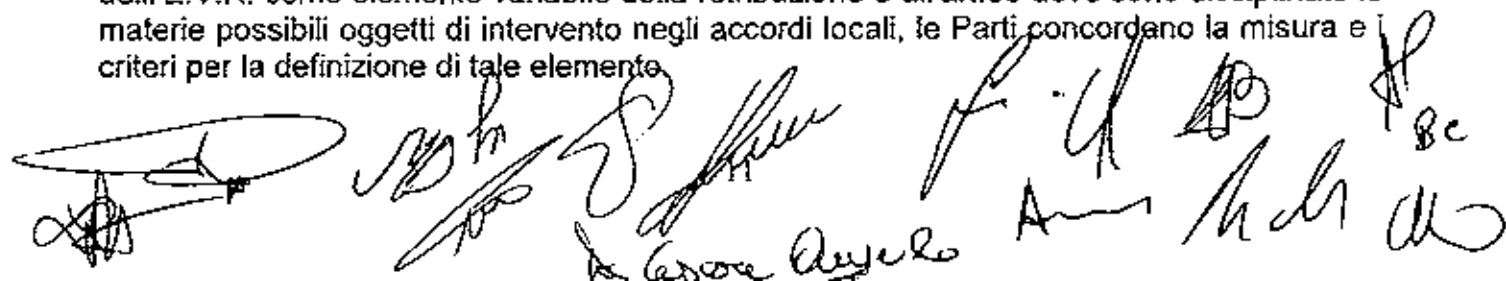
Livello	Totale
7°	378,06
6°	345,85
5°	288,81
4°	259,01
3°	239,15
2°	216,25
1°	185,48

OPERAI (indennità di settore)

Livello	Orario
4° OP. IV LIV.	1,52
3° OP. SPEC.	1,42
2° OP. QUAL.	1,28
1° MANOVALE	1,10

Art. 24 - Elemento variabile della retribuzione EVR

Con riferimento agli art.12 e 47 del CCNL del 12/05/10 dove viene definito l'istituto dell'E.V.R. come elemento variabile della retribuzione e all'art.39 dove sono disciplinate le materie possibili oggetti di intervento negli accordi locali, le Parti concordano la misura e i criteri per la definizione di tale elemento.



Fermo restando i tre indicatori definiti a livello nazionale dal CCNL del 12/05/10 art.39 ossia il numero dei lavoratori iscritti all'Edilcassa, il monte salari denunciato in Edilcassa, e le ore dichiarate in Edilcassa, per le quali la valutazione della incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali.

Le Parti concordano nella scelta dei due parametri a livello territoriale dall'elenco predisposto nel CCNL nazionale nelle seguenti voci:

- Prodotto interno lordo nel settore delle costruzioni in Abruzzo
- Numero dei DURC Edilcassa Abruzzo emessi per lavori pubblici o lavori privati.

Pertanto i 5 parametri considerati sono:

- 1. Numero lavoratori iscritti Edilcassa;
- 2. Monte salari denunciato in Edilcassa;
- 3. Ore dichiarate in Edilcassa;
- 4. Prodotto interno lordo nel settore delle costruzioni in Abruzzo;
- 5. Numero dei DURC Edilcassa Abruzzo emessi per lavori pubblici o lavori privati.

La misura massima dell'E.V.R. è stabilita nel 6% dei minimi in vigore alla data del 1 gennaio 2010.

Pertanto viene riportata la tabella E.V.R. nel caso di concessione della misura massima:

LIVELLO	MINIMO	PERCENTUALE STABILITA PER L'E.V.R. 6,00 %	
		E.V.R. mensile	E.V.R. orario
	CONTRATTUALE AL 01/01/2010		
1	712,99	42,78	0,25
2	834,19	50,05	0,29
3	926,88	55,61	0,32
4	998,17	59,89	0,35
5	1.069,48	64,17	0,37
6	1.283,36	77,00	0,45
7	1425,96	85,56	0,49

Per l'anno 2012 prendendo in esame il triennio 2005-2006-2007 con il triennio 2006-2007-2008 si registrano i seguenti andamenti:

- 1. Numero lavoratori iscritti Edilcassa; POSITIVO
- 2. Monte salari denunciato in Edilcassa; POSITIVO
- 3. Ore dichiarate in Edilcassa; POSITIVO
- 4. Prodotto interno lordo nel settore delle costruzioni in Abruzzo; NEGATIVO
- 5. Numero dei DURC Edilcassa Abruzzo per lavori pubblici o privati. NEGATIVO

In applicazione delle rispettive normative contrattuali nazionali vigenti (CONFA-PI/ANIEM art.39), e a seguito della valutazione di produttività della Regione Abruzzo, considerato che 3 parametri su 5 risultano positivi, si determina all'interno del range previsto dal CCNL (40% a 70%), di applicare la percentuale del 56,6%.

Le voci della presente tabella EVR è erogata mensilmente a partire dal 1° giugno 2012.

LIVELLO	MINIMO CONTRATTUALE AL 01/01/2010	E.V.R. MENSILE	EVR. ORARIO
1	712,99	24,21	0,14
2	834,19	28,33	0,16
3	926,88	31,48	0,18
4	998,17	33,90	0,20
5	1.069,48	36,32	0,21
6	1.283,36	43,58	0,25
7	1.425,96	48,43	0,28

Le Parti si incontreranno entro il 31 Dicembre 2012 per esaminare i valori degli indicatori triennali utilizzati per determinare la misura dell'EVR effettiva del 2013 stabilito dal CCNL nazionale comparando il triennio 2006-2007-2008 con il triennio 2007-2008-2009.

Nel caso nell'esame da effettuare entro il 31 dicembre 2012 si evinceranno 3 parametri positivi sui 5 selezionati si applicherà la percentuale del 70% all'interno del range (da 40% al 70%).

Le voci della presente tabella EVR è erogata mensilmente a partire dal 1° gennaio 2013.

LIVELLO	MINIMI CONTR. AL 01.05.2010	E.V.R. MENSILE	E.V.R. ORARIO
1	712,99	29,95	0,17
2	834,19	35,04	0,20
3	926,88	38,93	0,23
4	998,17	41,92	0,24
5	1.069,48	44,92	0,26
6	1.283,36	53,90	0,31
7	1.425,96	59,89	0,35

Art. 25 - Anzianità professionale edile

Per questo istituto valgono le norme previste dall'art. 29 del CCNL 01/07/08. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo del 2,70% a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 01/07/08 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del CCNL citato.

La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione.

Art. 26 - Lavori in zone disagiate

L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 16% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale).

Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense.

Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori.

Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16% sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Art. 27 - Indennità trasporto casa - lavoro

In applicazione dell'art.19 del Contratto Integrativo Regionale del 21/03/08 agli operai e agli impiegati nei cantieri che usano mezzi propri per raggiungere il cantiere o il punto di raccolta fissato dal datore di lavoro è corrisposta un'indennità oraria (trasporto casa-lavoro o punto di raccolta) per il rimborso delle spese di trasporto pari:

INQUADRAMENTO	Chieti	Pescara	L'Aquila	Teramo
TUTTI	0,30	0,30	0,30	0,60

Detta indennità non verrà corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dalla loro abitazione al cantiere.

Agli impiegati che prestano normalmente la loro opera in ufficio è corrisposta, a titolo di concorso nelle spese di viaggio, un'indennità mensile pari a € 33,00.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 22 del CCNL 01/07/08 in quanto che, nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Le Parti, mantenendo fede a quanto già stabilito nel precedente contratto integrativo del 21 marzo 2008, convengono che nei rinnovi successivi si provvederà a ridurre la differenza tra le Province con il conseguente congelamento dei valori dell'indennità della Provincia di Teramo fino al completo riallineamento.

Art. 28 - Mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché, nel cantiere o nelle immediate vicinanze

ze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. L'impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in € 13,00, annualmente revisionabili, nella misura del 90% per ciascun pasto consumato. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi di allestimento del servizio mensa ai sensi dell'art. 86 del CCNL 01/07/08.

Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta a partire dal 1° gennaio 2012 una indennità sostitutiva pari:

INQUADRAMENTO	Chieti	Pescara	L'Aquila	Teramo
TUTTI	0,50	0,50	0,50	0,56

Sull'importo dell'indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del CCNL 01/07/08 in quanto nella sua determinazione, è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e permessi.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa approntato ed attuato in una delle forme di cui ai primi commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Per il personale impiegatizio si applicano le stesse disposizioni previste per gli operai.

Le Parti, mantenendo fede a quanto già stabilito nel precedente contratto integrativo del 21 marzo 2008, convengono che nei successivi rinnovi si provvederà a ridurre la differenza tra le Province con il conseguente congelamento dei valori dell'indennità della Provincia di Teramo fino al completo riallineamento

Art. 29 - Ferie

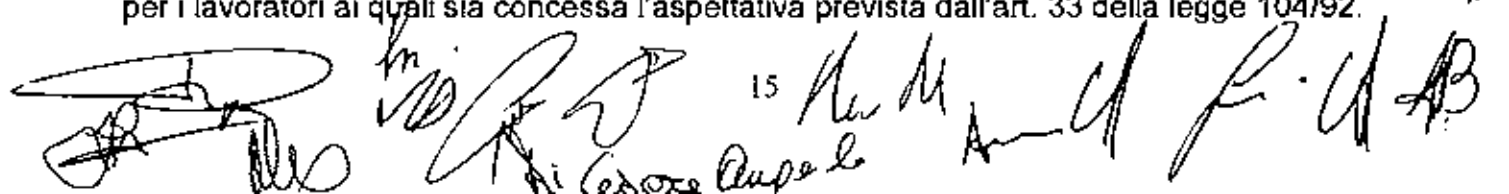
Fermo restando quanto previsto dal CCNL 01/07/08 e fatte salve comprovate e concordate esigenze tecnico produttive dell'impresa, le parti convengono che il godimento delle ferie avvenga nel modo seguente:

- 1 - due settimane di ferie nel mese di agosto;
- 2 - una settimana di ferie in dicembre;
- 3 - una settimana su richiesta del lavoratore.

Si concorda che su richiesta dei singoli lavoratori immigrati si effettua il raggruppamento delle ferie per permettere il ritorno nei Paesi di origine da comunicare almeno 30 giorni prima della partenza.

Art. 30 - Portatori Handicap

L'impresa ha facoltà di concedere l'anticipazione del TFR, esclusa quota Prevedi, per i lavoratori ai quali sia concessa l'aspettativa prevista dall'art. 33 della legge 104/92.



Art. 31- Indennità di alta montagna

Con riferimento all'art. 24 del CCNL 22/06/2000 l'indennità di alta montagna è così stabilita:

- a) €. 0,77 giornaliero quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 ed i 1.250 m. s.l.m. nei centri abitati ed entro i 5 Km di distanza dai medesimi;
- b) €. 0,88 giornaliero quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 e i 1.250 m. s.l.m. ed oltre 5 Km. di distanza dai centri abitati;
- c) €. 1,03 giornaliero quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1.250 m. s.l.m.;
- d) €. 0,83 giornaliero da corrispondersi in aggiunta alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei baraccamenti predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine.

Le indennità di cui ai punti a), b), c) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedono in cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 (un ottavo) per ogni ora negli altri casi. Per consentire ai lavoratori, che alloggiano in cantiere di alta montagna e che hanno la loro abituale residenza in località distanti oltre 5 Km. dal cantiere, di tornare alle proprie abitazioni nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti dal CCNL e dalle norme di leggi vigenti, le imprese metteranno a loro disposizione propri automezzi.

Qualora però le imprese non potranno disporre di propri automezzi, corrisponderanno ai lavoratori, a titolo di rimborso spese di viaggio, una somma pari alle spese di viaggio sostenute.

Art. 32 - Cantieri in estensione / tempi di percorrenza

L'orario di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono installate le attrezzature logistiche di cantiere o dove, su precisa disposizione del datore di lavoro, devono far capo i lavoratori per essere convogliati con mezzi dell'impresa sul posto di lavoro a ciascuno assegnato.

Nota a verbale

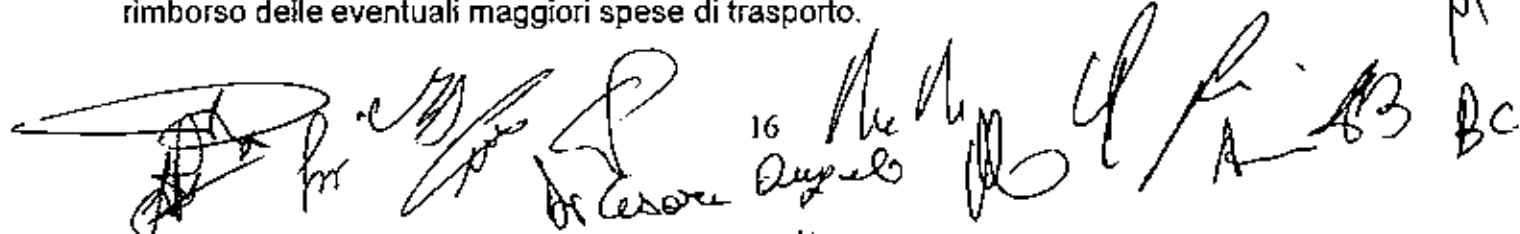
Le parti precisano che per cantieri in estensione si intendono, a titolo esemplificativo, quelli su tratte stradali, autostradali, ferroviarie, piste ciclabili, costruzioni di acquedotti, linee fognarie, elettriche, telefoniche, gasdotti, metanodotti, opere per difesa fluviale.

Art. 33 - Qualifiche

Al fine di determinare una professionalizzazione degli addetti del settore, l'impresa ha la facoltà trascorsi 12 mesi dall'inizio dell'effettiva prestazione lavorativa, di attribuire una qualifica superiore rispetto a quella di operaio comune.

Art. 34 - Trasferta

All'operaio in servizio, comandato a prestare, per non più di 30 giorni lavorativi consecutivi, la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.



L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali del comune e comunque con una percorrenza maggiore di 5 chilometri, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 01/07/08, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Restano ferme tutte le altre norme previste dall'art. 21 del CCNL 01/07/08.

Art. 35 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale

Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi dei precedenti Contratti Integrativi sono alimentate dal contributo a carico delle imprese, di cui alla tabella contribuzione EDILCASSA di cui all'art. 19 del presente CIRL, degli elementi della retribuzione, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività.

Le Parti convengono che i R.L.S.T. devono svolgere attività di informazione e di stimolo ad un utilizzo corretto e qualificato delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Le modalità operative della gestione e delle attività saranno monitorate entro la fine del 2012 per verificare la funzionalità sul territorio.

I R.L.S.T. invieranno trimestralmente all'EDILFORMAS i report delle attività effettuate in modo tale da permettere alla Parti firmatarie il CIRL di monitorare lo svolgimento delle attività.

Art. 36 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Le aziende nelle quali i lavoratori, eleggono o designano il rappresentante per la sicurezza interno all'azienda, potranno recuperare la contribuzione versata per il R.L.S.T.

La documentazione da produrre all'EDILFORMAS per beneficiare del recupero del contributo dovrà contenere i seguenti elementi:

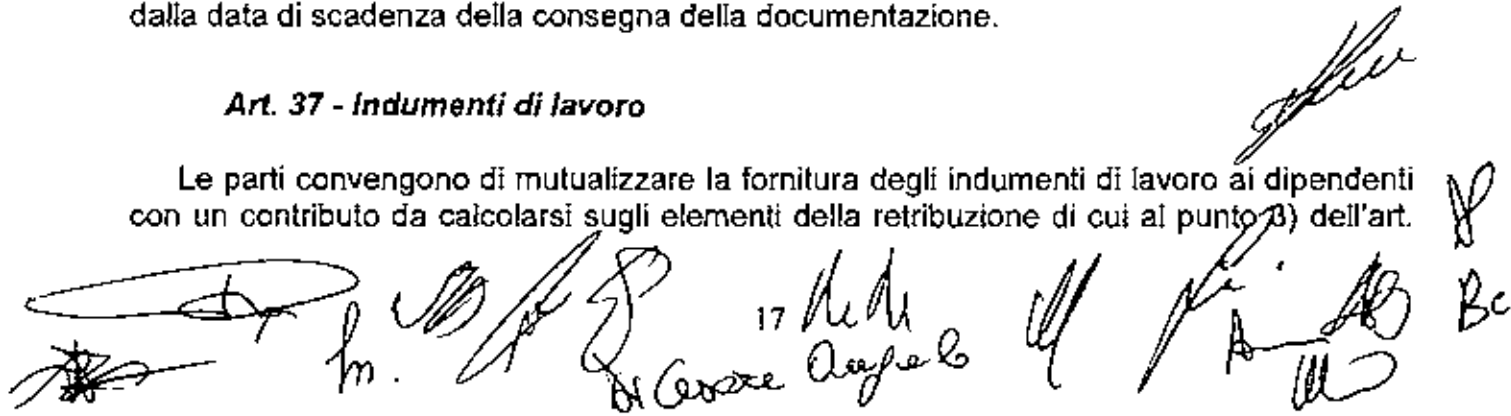
- copie del verbale di elezione del RLS aziendale;
- copia dell'attestato del corso di formazione per RLS, svolto ai sensi del Dlgs 81/2008 in un ente bilaterale del comparto edile o in un ente accreditato allo svolgimento di tale formazione;
- copia dell'avvenuta comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS aziendale secondo il Dlgs 106/09;

Le imprese per ottenere il rimborso di cui sopra dovranno effettuare apposita richiesta, corredata della suddetta documentazione, all'EDILFORMAS, la quale trasmette la pratica all'Edilcassa per l'emissione del competente rimborso, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Le relative liquidazioni del contributo RLST versato saranno effettuate entro 30 giorni dalla data di scadenza della consegna della documentazione.

Art. 37 - Indumenti di lavoro

Le parti convengono di mutualizzare la fornitura degli indumenti di lavoro ai dipendenti con un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.



24 del CCNL 01/07/08, indicato nella tabella contribuzione EDILCASSA di cui all'art. 19 del presente CIRL.

Art. 38 - Mutualizzazione degli oneri del datore di lavoro per il Fondo FONDAPI

Ai sensi dell'accordo nazionale del 2 ottobre 2003 le parti concordano, fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza complementare —FONDAPI— di mutualizzare gli oneri a carico del datore di lavoro nella misura indicata nella tabella contribuzione EDILCASSA di cui all'art. 19 del presente CIRL calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall'impresa a tale titolo.

Art. 39 - Mutualizzazione Fondo Previdenza e norma premiale

Al fine di finanziare gli oneri relativi agli articoli 11, 29, 30 e 31, le parti stabiliscono un contributo, totalmente a carico del datore di lavoro, nella misura indicata nella tabella contribuzione EDILCASSA allegata, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 01/07/08.

Art. 40 - Cassa integrazione guadagni

Le imprese, nei casi ove ricorrono gli estremi per averne diritto, sono tenute ad inoltrare, alla sede provinciale della Previdenza sociale, domanda intesa a far ottenere ai propri dipendenti i benefici delle vigenti leggi in materia di Cassa per l'integrazione guadagni.

Le imprese anticiperanno sino a 150 ore mensili quanto maturato per Cassa Integrazione Guadagni, così come stabilito dall'art. 9 del CCNL 01/07/2008.

Il suddetto anticipo sarà erogato solo in caso di Cassa Integrazione Guadagni dovuta ad eventi meteorologici e non per crisi temporanea di mercato dove in caso di dimostrata carenza di liquidità l'azienda potrà richiedere all'INPS il pagamento diretto.

Art. 41 - Prestazioni extracontrattuali

Si confermano le prestazioni extracontrattuali già in essere e con apposito successivo protocollo di rivisitazione, si concorda di migliorarle e renderle ulteriormente fruibili.

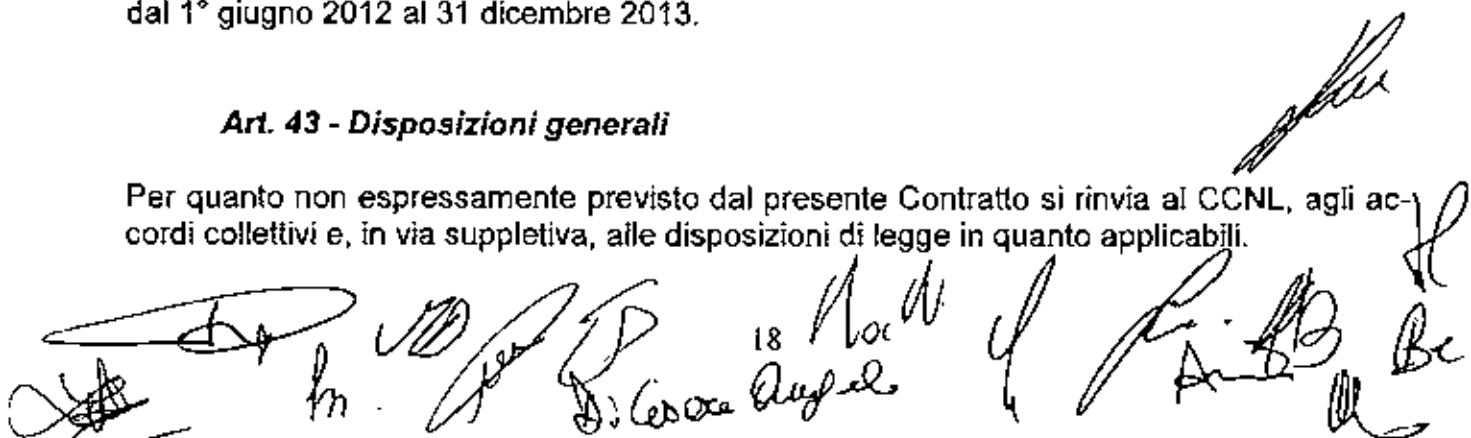
Art. 42 - Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo al CCNL 12/05/10 è valido, su tutto il territorio regionale dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2013.

Art. 43 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

18 Nov 11



Il deposito del CIRL presso la Direzione Regionale del Lavoro sarà a cura dell'API EDIL ABRUZZO.

Art. 44 - Esclusiva di stampa

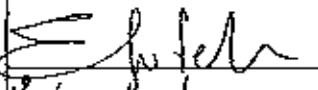
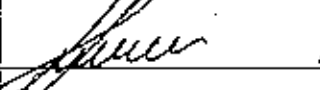
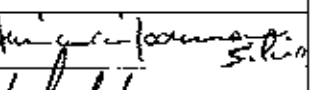
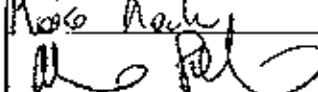
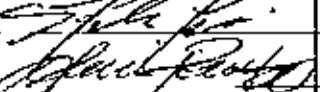
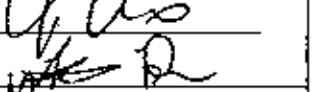
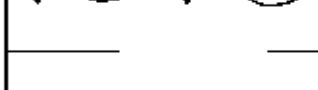
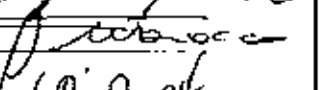
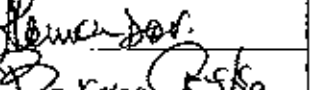
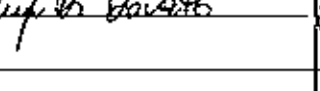
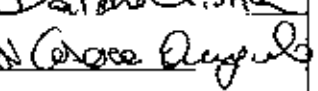
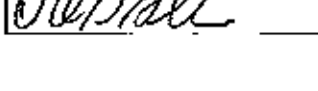
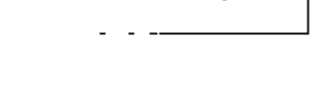
Il presente contratto sarà edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.

La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale.

La EDILCASSA ABRUZZO è incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla sua stampa ed alla distribuzione ai lavoratori e alle imprese operanti nella regione Abruzzo nonché agli enti pubblici interessati.

Montesilvano, li 22 maggio 2012

Letto, confermato e sottoscritto

APIEDIL	FILCA CISL	FeNEAL UIL	FILLEA CGIL
			
			
			
			
			

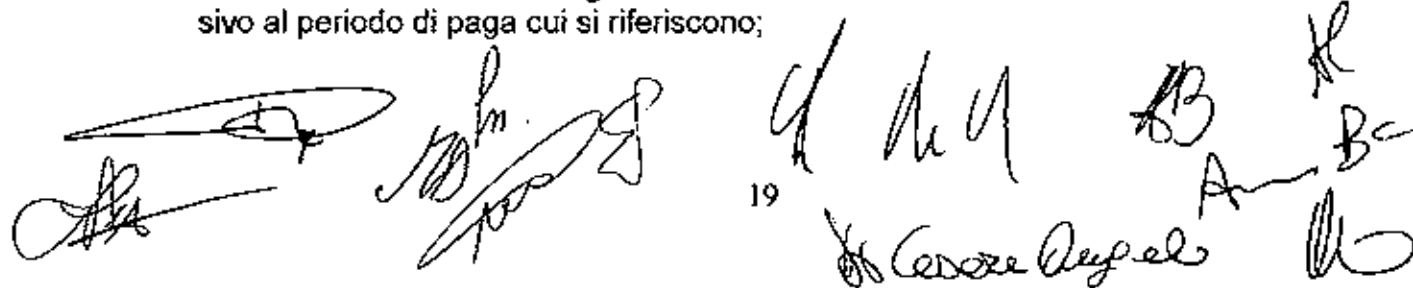
Allegato A

NORMA PREMIALE

Regolamento ai sensi dell'articolo 18 comma 4 del Contratto Integrativo

A partire dal 1° giugno 2012 le parti sociali stabiliscono una riduzione del contributo dovuto alla Edilcassa per le imprese che:

- effettuino la denuncia mensile nei termini previsti dalla deliberazione del comitato per la bilateralità utilizzando il sistema telematico Edilcassa;
- effettuino il versamento degli accantonamenti e dei contributi entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono;



-possano far valere una media annua di 1560 ore di cui 130 mensili effettive da calcolarsi sull'anno precedente. Le ore valide per il raggiungimento del requisito sono quelle di lavoro ordinario, malattia, infortunio e C.I.G.;

-ricevere visita del RLST per le aziende che non hanno nominato l'RLS aziendale come previsto dall'art.37;

Le imprese potranno ottenere il rimborso del 50% del contributo in vigore dovuto alla Edilcassa presentando domanda entro il 30 novembre di ogni anno con data certa dell'invio e le relative liquidazione saranno effettuate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

I rimborsi verranno effettuati fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie dell'apposito fondo definito "previdenza complementare e norma premiale".

Al fine della liquidazione della riduzione la Edilcassa terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della richiesta.

La media annua cui fa riferimento il precedente punto c) viene così calcolata:

totale delle ore denunciate nell'anno di riferimento (ottobre-settembre)

totale dei lavoratori denunciati mensilmente nell'anno di riferimento

Montesilvano, li 22 maggio 2012

Letto, confermato e sottoscritto

APIEDIL	FILCA CISL	FeNEAL UIL	FILLEA CGIL
